



ISTITUTO TECNICO STATALE "G.G. MARINONI" - Viale Monsignor Nogara, 2 – 33100 UDINE - Tel.  
0432-541836 – 542640 - CODICE FISCALE 80010670307

<http://www.itgmarinoni.it>

e-mail: [udtl01000e@istruzione.it](mailto:udtl01000e@istruzione.it)

pec: [udtl01000e@pec.istruzione.it](mailto:udtl01000e@pec.istruzione.it)

Circ. n. 84

Udine, 28 settembre 2024

Agli studenti e alle studentesse  
Ai Docenti  
Alle famiglie  
Alla DSGA  
Al Personale ATA  
Sito web

Oggetto: Utilizzo del cellulare a scuola per l'a.s. 2024/2025.

Si ricorda agli studenti e alle studentesse, a tutto il personale e alle famiglie che,  
ai sensi della C.M. n. 107190 del 19 dicembre 2022 e della normativa vigente ad essa collegata:  
- il DPR 24 giugno 1998, n. 249 - Regolamento recante lo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*;  
- DPR 21 novembre 2007, n. 235 - Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*;  
- Direttiva Ministeriale 15 marzo 2007 - Linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;  
- Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*;

L'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici è pertanto vietato a scuola con l'eccezione dei seguenti casi:

- a) è ammesso l'utilizzo dello smartphone con finalità didattiche, sempre ed esclusivamente sotto la supervisione del docente - secondo quanto stabilito nel Piano Nazionale Scuola Digitale - in linea con gli specifici scopi didattici, per l'apprendimento, la progettazione, l'acquisizione di informazioni e di documenti, la comunicazione veloce di informazione nell'ottica di una comune crescita culturale e formativa;
- b) nelle attività didattiche, al fine di perseguire "finalità inclusive" si consente, eccezionalmente, l'utilizzo dei telefoni cellulari in classe, solo in presenza di condizioni di salute degli studenti e delle studentesse, debitamente documentate, che richiedano l'uso indispensabile di smartphone collegati a dispositivi salvavita, o utili a segnalazioni mediche da remoto - secondo la recente Nota ministeriale 3952 del 19 settembre 2023 (allegata in nota).

E' importante sottolineare che l'uso improprio del cellulare si configura come una grave mancanza di rispetto verso l'insegnante e un ostacolo alla regolare attività didattica, costituendo un'infrazione disciplinare che comporta l'applicazione di sanzioni più o meno

gravi. Tale disposizione trova giustificazione, oltre che sulla base del principio del buon senso e della buona educazione, anche nella circostanza che il telefono cellulare è occasione certa di distrazione.

L'uso improprio del cellulare e/o di dispositivi elettronici similari, ad esempio per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione/diffusione in rete, oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari, può costituire reato per violazione della privacy (Codice della privacy, D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii introdotte dal GDPR 679/2016 e D. Lgs 101/2018, nonché l'art. 10 del Codice Civile, l'Art. 615 bis Codice Penale - Interferenze illecite nella vita privata), ed essere soggetto a possibili denunce presso l'autorità giudiziaria competente da parte dell'interessato/a.

Nel caso di mancata osservanza di quanto previsto dalla norma, in cui gli studenti non tengano il cellulare spento, lo utilizzino per chiamate e/o messaggistica o altri usi non consentiti, lo utilizzino nel corso di una verifica scritta o effettivo, in maniera non autorizzata, riprese audio/foto/video il docente provvederà a segnalare l'accaduto attraverso nota disciplinare sul registro elettronico Spaggiari.

Le famiglie sono invitate ad adoperarsi, nel modo che riterranno più opportuno, a sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo dei suddetti dispositivi, contribuendo a creare quell'alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità.

Si ricorda che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante le attività di insegnamento opera anche nei confronti dei docenti (Circolare Ministeriale n. 362 del 25/08/1998).

Lo stesso divieto di utilizzare telefoni cellulari riguarda anche il Personale ATA, sia il personale amministrativo, durante l'espletamento del servizio, sia i collaboratori scolastici in servizio durante le ore di lezione nei luoghi a loro destinati, comprese le pertinenze frequentate dagli studenti quali atri e corridoi.

Sono, però, esonerati dal divieto dell'uso del cellulare i docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico, che debbano utilizzare il cellulare per la risoluzione di problemi urgenti oltre ai collaboratori scolastici assegnati al secondo piano poiché non vi è al momento un telefono cordless. Inoltre, la DSGA, i Collaboratori del Dirigente Scolastico devono essere comunque raggiungibili nella giornata lavorativa dal DS o da un suo delegato e dagli Uffici di Segreteria.

Si confida nella massima collaborazione di tutti.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Alberta PETTOELLO

Allegati: Circolare ministeriale n. 107190 del 19 dicembre 2022  
Nota ministeriale 3952 del 19 settembre 2023